



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 14 del 21 MARZO 2020

Oggetto: Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Il Dirigente Generale
Responsabile delle iniziative di cui alla DGR 241/2019,
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del
presente atto

Ing. Domenico Pallaria
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante “*Statuto della Regione Calabria*”, e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato “Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale”, che espressamente riconosce tra i poteri del Presidente quello di adottare “i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente”;

VISTA la L. n. 225 del 24 febbraio 1992, recante “*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*”, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.” (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 08 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 6 del 11 marzo 2020;

VISTA la DGR n. 468 del 19.10.2017, con la quale si è attribuito, tra l'altro, in capo all'ing. Domenico Maria Pallaria, le funzioni di soggetto responsabile delle iniziative e degli interventi da eseguirsi per il superamento delle criticità del Settore dei rifiuti solidi urbani, finalizzate al completamento ed all'efficientamento del sistema impiantistico regionale e previste nel Piano Regionale dei Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 156 del 19-12-20216;

VISTA la n. DGR n. 241 del 06-06-2019 che conferma le funzioni attribuite all'Ing. Pallaria dalla citata DGR 468/2017;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, e ss.mm.ii., recante "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria";

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.156/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 246 del 07 settembre 2019;

PREMESSO CHE

- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 246 del 07 settembre 2019, sulla base del paventato blocco degli impianti di trattamento pubblici e privati di interesse pubblico, dovuto all'esaurimento di tutte le volumetrie di smaltimento presenti sul territorio regionale, ha impartito le necessarie disposizioni per accelerare la tempistica di realizzazione dell'impiantistica pubblica regionale - ecodistretti e discariche di servizio - prevista nel vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti, nonché ha specificato le procedure per reperire ulteriori volumi di abbanco e assicurare la continuità degli smaltimenti, individuando le discariche pubbliche e private e i soggetti competenti all'attuazione;

CONSIDERATO CHE

- in relazione all'Ambito Territoriale Ottimale di Cosenza e alla necessità di disporre, nel breve termine, di volumi di abbanco per lo smaltimento degli scarti di lavorazione, l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 246 del 07 settembre 2019 ha dettato gli adempimenti:
 - al Comune di Cassano allo Ionio, per la continuità dei conferimenti presso la discarica sita in loc. Silva, attraverso il sovrizzo della IV buca per circa 30.000 mc;
 - al Comune di Castrolibero, per l'utilizzo per la discarica in loc. Destre Spizzirri, già dotata di parere favorevole di VIA, attraverso la presentazione della richiesta di AIA per una volumetria pari a circa 65.000 mc;
 - al Comune di Castrovillari, per l'utilizzo della discarica in loc. Campolescia, attraverso la presentazione della documentazione sullo stato dei luoghi della discarica per un eventuale utilizzo della volumetria autorizzata di 20.000 mc;
 - al Consorzio Valle Crati, per l'utilizzo della discarica in loc. Vetrano sita nel Comune di San Giovanni in Fiore attraverso la presentazione della documentazione necessaria per il sovrizzo del lotto 1 per una volumetria pari a circa 30.000 mc;

ATTESO CHE

- con Decreto del Presidente della Regione n. 1 del 31 gennaio 2020, la Regione Calabria ha esercitato i poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Cassano allo Ionio con la nomina di un commissario ad acta che ha presentato all'Autorità regionale competente in materia ambientale l'istanza di AIA del sovrizzo della IV buca; tuttavia a causa di problemi amministrativi e ostacoli di varia natura non si è riusciti a garantire la continuità dei conferimenti che si sono perciò interrotti nella data del 08 febbraio 2020 con l'esaurimento delle volumetrie assentite con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 11062 del 3 luglio 2012;
- il Comune di Castrolibero, nonostante la diffida della Regione inviata con nota prot. SIAR n. 404398 del 22/11/2019, con nota comunale prot. n. 19627 del 4.12.2019, nel ribadire la sussistenza di tutta una serie di problematiche tecnico-amministrative, confermava che non avrebbe attivato la richiesta di AIA;

- il Comune di Castrovillari ha trasmesso la documentazione tecnica sulla quale sono in corso indagini di approfondimento che la Regione Calabria sta conducendo per ricostruire i profili di abbanco e accertare la possibilità dell'utilizzo della volumetria autorizzata con Decreto del Dirigente Generale n. 11591 del 8 agosto 2013;

RILEVATO CHE

- Il Consorzio Valle Crati, in esecuzione alle disposizioni dell'OPGR n. 246/2019, con nota prot. n. 1087/2019 ha trasmesso all'Autorità regionale competente in materia ambientale gli elaborati tecnici del progetto del sovrizzo della discarica di San Giovanni in Fiore;
- con nota prot. SIAR n. 403518 del 22.11.2019 la suddetta Autorità ha comunicato al proponente l'inadeguatezza della documentazione trasmessa e la necessità, stante la tipologia dell'opera, di avviare la procedura prevista dall'art. 27 bis D.lgs. 152/2006;
- con nota prot. SIAR n. 404542 del 22.11.2019 il Dirigente Generale Responsabile delle Iniziative di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 241/2019 ha parimenti sollecitato il Consorzio a dare attuazione all'OPGR n. 246/2019, assegnando 20 giorni per ottemperare alle richieste dell'Autorità; a riscontro, con nota prot. n. 1437 del 25.11.2019, il Consorzio si è impegnato a fornire la documentazione entro il 22.12.2019;
- con nota prot. SIAR n. 121465 del 15.01.2020, il Dirigente Generale Responsabile delle Iniziative di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 241/2019 ha nuovamente diffidato il Consorzio a trasmettere la documentazione entro i 20 giorni successivi e, con nota prot. n. 216 del 07.02.2020, il Consorzio ha riscontrato la richiesta, comunicando di avere provveduto a conferire esternamente l'incarico per la progettazione;

EVIDENZIATO CHE per l'Ambito Territoriale Ottimale di Cosenza:

- l'utilizzo della discarica di Cassano allo Ionio ha assicurato, fino alla data del 8 febbraio 2020, la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, attraverso il corretto smaltimento degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani è stata assicurata anche grazie all'utilizzo del sottovaglio stabilizzato - C.E.R. 19.05.03 - prodotto dalla linea di trattamento dell'organico da raccolta differenziata dell'impianto privato di interesse pubblico di Rende, per la riprofilatura della discarica di San Giovanni in Fiore;

CONSIDERATO CHE per l'Ambito Territoriale Ottimale di Cosenza:

- a partire dalla data del 08.02.2020, ossia all'esaurimento dei volumi della discarica di Cassano allo Ionio, assentiti con OCD n. 11062/2012, si sono manifestate diverse criticità e disfunzioni che hanno messo in crisi tutta la filiera di gestione dei rifiuti a partire dal conferimento presso gli impianti, con compromissioni delle attività di raccolta e il manifestarsi di gravi disagi per i cittadini, rischi per la salute umana e l'ambiente;
- La situazione, di per sé già difficile, si è ulteriormente complicata con il completamento dell'attività di riprofilatura della discarica di San Giovanni in Fiore, avvenuta nella data del 28.02.2020, giusta comunicazione del Consorzio Valle Crati prot. n. 338 del 25.02.2020 e quindi con l'impossibilità di trovare un recapito per il sopraccitato sottovaglio stabilizzato;

EVIDENZIATO altresì **che**

- Nell'impossibilità per l'ATO di Cosenza di provvedere altrimenti, la Regione, nell'ambito della propria prerogativa di regolamentazione dei flussi degli scarti di lavorazione nella discarica privata di Crotona, asservita al circuito pubblico dei rifiuti urbani in virtù di una specifica previsione della OPGR n. 246/2016, ha autorizzato l'ATO Cosenza ad utilizzare una porzione dei volumi di tale discarica per lo smaltimento degli scarti di lavorazione provenienti dall'impianto privato di interesse pubblico di Rende;

CONSIDERATO **che**

- lo smaltimento degli scarti di lavorazione nella discarica di Crotona ha consentito di attuare un piano di emergenza per liberare le strade e gli spazi pubblici delle aree urbane dai rifiuti, con particolare riferimento

alla città di Cosenza, ma i quantitativi assentiti sono comunque insufficienti ad assicurare lo smaltimento completo di tutti gli scarti di lavorazione che si stanno accumulando nei capannoni degli impianti, con il rischio di interruzione dell'erogazione del servizio pubblico essenziale;

- i quantitativi da conferire presso la discarica di Crotone non possono essere incrementati poiché la pianificazione dei flussi deve tenere conto delle esigenze degli altri ambiti, della modalità di coltivazione della stessa, che ne limita i quantitativi giornalieri in ingresso, nonché della volumetria complessiva assentita con l'OPGR n. 246/2019 e del suo prossimo esaurimento;

CONSIDERATO che

- il Consorzio Valle Crati con nota prot. n. 442 del 13.03.2020 acquisita al prot. SIAR n.112084 del 17.03.2020 ha trasmesso la documentazione tecnica dal titolo "*Approccio funzionale per il soprizzo lotto 1 della esistente discarica in Località "Vetrano", nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS), Stralcio funzionale della documentazione di cui alla Ordinanza Contingibile e Urgente n° 246 del 07/09/2019 Richiesta di coltivazione in sormonto*" consistente in: *Relazione; Rilievo stato attuale con individuazione area di sovrabbanco del Lotto 1; Planimetria stato di progetto con individuazione area di sovrabbanco del Lotto 1 - Profili e viste tridimensionali; Sezioni stato di progetto sovrabbanco del Lotto 1- 1 di 2; Sezioni stato di progetto sovrabbanco del Lotto 1 - 2 di 2* impegnandosi a trasmettere il progetto completo entro il 10.04.2020;

VERIFICATO che

- il progetto trasmesso riguarda uno stralcio funzionale del progetto del sovrizzo del lotto 1 della discarica di San Giovanni in Fiore in loc. Vetrano, lotto già autorizzato con DDG n. 2086 del 22-2-2012, previa valutazione positiva di impatto ambientale e valutazione positiva di incidenza;
- che lo stralcio funzionale proposto è rispettoso delle disposizioni di cui al Decreto 17 ottobre 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*" (GU Serie Generale n.258 del 06-11-2007)" che pone il divieto di realizzare nuove discariche ovvero vieta gli ampliamenti in superficie di quelle esistenti, in quanto non viene proposto alcun ampliamento di superficie, bensì un sormonto con solo ampliamento volumetrico;

VALUTATO che dalla documentazione trasmessa dal Consorzio Valle Crati relativa alla proposta di coltivazione in sovrizzo di una porzione del I lotto della discarica di San Giovanni in Fiore loc. Vetrano si evince:

- la fattibilità tecnica in termini di sicurezza e stabilità dei versanti e del fondo;
- l'esistenza dei presidi ambientali necessari a garantire che le attività di coltivazione avvengano senza pregiudizio per le matrici ambientali;
- il contenimento degli impatti odorigeni nei confronti di ricettori sensibili che dimostrano il rispetto dei limiti adottati;
- un adeguato piano di coltivazione, per circa complessivi 24.000 mc che prevede le attività gestionali e la tipologia dei rifiuti da abbancare;
- l'impegno a produrre, entro il 10.04.2020, il progetto complessivo del sormonto del lotto 1 in adempimento alle previsioni dell'OPGR n. 246/2019;

RITENUTO che

- l'emergenza epidemiologica da COVID-19, tuttora in atto, ha già reso necessario l'adozione di strumenti extra-ordinem, tra i quali anche l'OPGR n. 3 del 08.03.2020 che impone i gestori degli impianti pubblici e privati di interesse pubblico di assicurare il trattamento dei rifiuti senza soluzione di continuità, ciò come ulteriore precauzione per non aggravare l'emergenza sanitaria già in atto;
- occorre pertanto assicurare continuità nello svolgimento di un servizio pubblico essenziale quale la gestione dei rifiuti urbani, che non può essere in alcun modo interrotto, sia per i caratteri di universalità e di non escludibilità e soprattutto, nella contingenza della pandemia in corso, per esigenze di ulteriori misure di

prevenzione e precauzione finalizzate ad evitare ogni pregiudizio per la salute della collettività e degli operatori del settore;

RITENUTO infine imprescindibile ed improcrastinabile scongiurare situazioni di irreparabile criticità igienico-sanitaria ed ambientale, derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio dell'ATO Cosenza, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali, ristabilendo l'equilibrio del sistema impiantistico nonché il soddisfacimento delle esigenze di smaltimento nel territorio provinciale, attraverso l'immediata coltivazione in sormonto del lotto I della discarica di San Giovanni in Fiore in loc. Vetrano, in conformità allo stralcio funzionale trasmesso dal Consorzio Valle Crati con nota prot. n. 442 del 13.03.2020 acquisita al prot. SIAR n.112084 del 17.03.2020;

VISTO

- l'art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) della legge 23 dicembre 1978 n. 833 che recita "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art.117 (Interventi d'urgenza) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che recita "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

EVIDENZIATA

- la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la salute pubblica - derivante dalla insufficienza di siti di destinazione finale degli scarti di lavorazione con possibile fermo della attività di raccolta e conseguente abbandono dei rifiuti nelle vie cittadine - non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento o in ogni caso non conciliabili con le tempistiche ordinariamente previste;
- la provvisorietà e la temporaneità del provvedimento avendo la presente ordinanza efficacia nei limiti temporali espressamente indicati nella parte dispositiva della stessa;
- la proporzionalità del provvedimento essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;

VISTO il parere favorevole reso dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente prot.11484 del 18.03.2020, acquisito al prot.SIAR n. 113330 del 18.03.2020;

VISTO il parere dell'Avvocatura regionale prot. SIAR n. 113228 del 18.03.2020, che ha manifestato avviso favorevole all'adozione del provvedimento;

SENTITO il Dirigente Generale del Dipartimento della Salute, Politiche Sanitarie della Regione Calabria che ne ha condiviso i contenuti;

RITENUTO

- che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica
- imprescindibile ed improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione - la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione di una Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 117 del d.lgs 31-3-1198 n. 112 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che consenta di sopperire in via d'urgenza alle

esigenze di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, evitando pericoli per l'igiene e la sanità pubblica, nello specifico:

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure;

1. Che, in deroga agli artt. agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogati, **il Consorzio Valle Crati, è autorizzato, in via d'urgenza e al massimo per i successivi 8 mesi all'emanazione della presente ordinanza, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio**, alla coltivazione della discarica di San Giovanni in Fiore loc. Vetrano, limitatamente al sovrizzo della porzione del lotto 1 individuato nella proposta progettuale con nota prot. n. 442 del 13.03.2020 acquisita al prot. SIAR n.112084 del 17.03.2020 e comunque sino al raggiungimento della volumetria massima complessiva di circa 24.000 mc;
2. Che il Consorzio Valle Crati nella gestione della volumetria di cui al punto precedente si attenga ai piani di gestione e di monitoraggio e controllo approvati, a quanto contenuto nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DDG n. 2086/2012 e ss.mm.ii., eseguendo eventuali opere accessorie volte anche ad assicurare la corretta gestione delle volumetrie di abbanco oltre alla separazione idraulica dagli altri lotti della discarica;
3. Che la Comunità d'Ambito di Cosenza concordi con il Consorzio Valle Crati il prezzo di conferimento sulla scorta di un adeguato piano economico finanziario;
4. Che il Consorzio Valle Crati presenti all'autorità competente, in via d'urgenza e comunque entro il 10.04.2020, il progetto complessivo del sovrizzo del lotto 1 della discarica di San Giovanni in Fiore loc. Vetrano completo della documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio, che comprenda anche il ripristino ambientale dell'intera area adibita a discarica;
5. Che esaurita la volumetria di cui al punto 1, ovvero la durata massima fissata, qualora non intervenga l'autorizzazione all'esercizio del più ampio progetto di sovrizzo del lotto 1 della discarica di San Giovanni in Fiore loc. Vetrano, il Consorzio Valle Crati debba opportunamente provvedere alle operazioni di chiusura e post gestione previste dal D.lgs. 36/03, presentando all'uopo apposito progetto all'autorità competente per i provvedimenti di competenza;
6. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria ed ha validità fino a nuovo provvedimento ovvero fino alla scadenza fissata al punto 1;
7. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministero dell'Ambiente – Direzione Rifiuti e Inquinamento, al Prefetto, alla Comunità d'Ambito di Cosenza, al Consorzio Valle Crati, all'Azienda Sanitaria Provinciale, all'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria, al Dipartimento Ambiente e Territorio, al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;
8. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
9. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(f.to digitalmente)